

# IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Grazie agli equipaggi che hanno risposto alla mobilitazione di novembre 1991 indetta dal COORDINAMENTO CAMPERISTI, grazie all'impegno dell'On. Franco Fausti ed all'opera del Dott. Pier Luigi Alinari (Presidente ANFIA GVC ed Amministratore Delegato della C.I.) la circolazione delle autocaravan è sancita dal Nuovo Codice della Strada.

Come era stato annunciato (vedi art. 231) il Nuovo Codice della Strada avrebbe abrogato tutte le precedenti norme pertanto se non avessimo ottenuto l'art. 185 avremmo perso ben 6 anni di lavoro e la libertà di circolazione.

Il COORDINAMENTO CAMPERISTI, raggiunto questo obiettivo, interviene ed interverrà per l'abolizione del famigerato superbollo e dei caselli autostradali.

Quindi attenzione perché, come in passato, i risultati ci saranno solo se vi ricorderete e ricorderete agli equipaggi che incontrerete l'importanza di aderire al COORDINAMENTO CAMPERISTI per il 1992.

Antonio Conti

RIVISTA  
degli  
stenografi

Chi fosse interessato può richiederla gratuitamente alla  
Fondazione Giulietti  
Piazzale Donatello 25  
50132 Firenze

# DOCUMENTI Italia Oggi IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

*Schema del Testo unico denominato «Codice della strada»  
(rielaborato sulla base dei pareri resi dalle competenti commissioni  
del senato della repubblica e della camera dei deputati e approvato  
dal consiglio dei ministri nella seduta del 27/1/1992)*

## Art. 185

### Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano le tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 400 mila.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzature nell'ambito dei rispettivi tenutari e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

## Art. 231

### Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  
- Rd 8 dicembre 1933, n. 1740 nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'articolo 145 del dpr 15/6/1959, n. 393;  
- Legge 12 giugno 1953, n. 126;  
- Dpr 15 giugno 1959, n. 393;

- Legge 14 ottobre 1991, n. 336;  
- Legge 8 novembre 1991, n. 376;  
- Legge sui taxi (parte).

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

## Art. 240

### Entrata in vigore delle norme del presente codice

1. Le norme del presente codice entrano in vigore l'1/1/1993.